

- b) Se l'art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino di un paese terzo, il cui coniuge sia cittadino dell'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del coniuge, Stato di cui quest'ultimo è cittadino, e ciò anche qualora il cittadino dell'Unione non dipenda dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento. (Nota: ricorrenti Heiml e Maduiké)
- c) Se l'art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad un cittadino maggiorenne di un paese terzo, la cui madre sia cittadina dell'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza della madre, Stato di cui essa è cittadina, e ciò anche qualora la cittadina dell'Unione non dipenda dal cittadino del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento, bensì il cittadino del paese terzo dipenda dalla cittadina dell'Unione per quanto riguarda il proprio mantenimento. (Nota: ricorrente Kokollari)
- d) Se l'art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di negare ad una cittadina maggiorenne di un paese terzo, il cui padre sia cittadino dell'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza del padre, Stato di cui egli è cittadino, e ciò anche qualora il cittadino dell'Unione non dipenda dalla cittadina del paese terzo per quanto riguarda il suo mantenimento, bensì la cittadina del paese terzo riceva un sostentamento dal cittadino dell'Unione. (Nota: ricorrente Stevic)

- 2) In caso di risposta affermativa ad una delle questioni sub 1):

se, per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri, risultante dall'art. 20 TFUE, di consentire il soggiorno al cittadino di un paese terzo, si tratti di un diritto di soggiorno derivante direttamente dal diritto dell'Unione oppure sia sufficiente che lo Stato membro conferisca al cittadino del paese terzo il diritto di soggiorno con efficacia costitutiva.

- 3) a) In caso di soluzione della questione sub 2) nel senso che esiste un diritto di soggiorno in forza del diritto dell'Unione:

a quali condizioni eccezionalmente non sussiste il diritto di soggiorno risultante dal diritto dell'Unione o, rispettivamente, a quali condizioni può essere negato il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo.

- b) In caso di soluzione della questione sub 2) nel senso che è sufficiente che il diritto di soggiorno venga concesso al cittadino del paese terzo con efficacia costitutiva:

a quali condizioni il diritto di soggiorno può essere negato al cittadino di un paese terzo — nonostante lo Stato membro sia tenuto in linea di principio a consentirgli il soggiorno.

- 4) Nel caso in cui l'art. 20 TFUE non osti al diniego di soggiorno nello Stato membro per il cittadino di un paese terzo nella situazione in cui si trova il sig. Dereci:

se l'art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione istituito con l'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'Associazione, o l'art. 41⁽¹⁾ del protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, il quale, ai sensi del suo art. 62, è parte integrante dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, osti, in un caso come quello del sig. Dereci, a sottoporre il primo ingresso di cittadini turchi a norme nazionali più severe rispetto a quelle vigenti in precedenza per il primo ingresso di tali cittadini, nonostante dette disposizioni nazionali, che avevano facilitato il primo ingresso, siano entrate in vigore solo dopo che le citate disposizioni relative all'Associazione con la Turchia sono divenute efficaci per lo Stato membro.

⁽¹⁾ GU 1972, L 293, pag. 4.

Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — Regno di Spagna/ Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-274/11)

(2011/C 219/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Consiglio 2011/167/UE⁽¹⁾;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Sviamento di potere per aver fatto ricorso ad una cooperazione rafforzata, dal momento che con quest'ultima non si è inteso perseguire il fine dell'integrazione di tutti gli Stati membri, bensì si è utilizzato tale strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro, imponendogli una soluzione di esclusione, e dato che gli obiettivi perseguiti nel caso di specie avrebbero potuto essere raggiunti con uno degli accordi speciali previsti all'art. 142 CBE⁽²⁾.

- 2) Violazione del sistema giudiziario dell'UE, in quanto non è previsto un sistema di risoluzione delle controversie in relazione a titoli giuridici soggetti al diritto dell'Unione.
- 3) In subordine, qualora il Tribunale consideri che nel caso di specie si debba ricorrere alla cooperazione rafforzata e che possa stabilirsi la disciplina sostanziale di titoli giuridici soggetti al diritto dell'Unione senza prevedere un relativo sistema di risoluzione delle controversie, il Regno di Spagna ritiene che non siano soddisfatti i requisiti necessari per ricorrere alla cooperazione rafforzata, e che pertanto sussistono i seguenti motivi di annullamento:
- 3.1. violazione dell'art. 20, n. 1, TUE, dato che la cooperazione rafforzata non costituisce, nel caso di specie, un'ultima istanza, né soddisfa le finalità previste nel TUE, e poiché essa si riferisce a settori esclusi dalla cooperazione rafforzata in quanto rientranti nell'ambito delle competenze esclusive dell'UE;
- 3.2. violazione dell'art. 326 TFUE, poiché la cooperazione rafforzata, nella fattispecie, viola il principio di non discriminazione, arreca pregiudizio al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale, discriminando gli scambi tra Stati membri e distorcendo la concorrenza tra questi ultimi.
- 3.3. violazione dell'art. 327 TFUE, poiché la cooperazione rafforzata non rispetta i diritti del Regno di Spagna che non partecipa ad essa.

(¹) Decisione del Consiglio 10 marzo 2011, 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

(²) Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973.